

Fisco
La numerazione delle fatture
a cura di Romeo Gabellini

Nella legge finanziaria 2013, erano state inserite una serie di disposizioni in materia di fatturazione. In particolare, era stato riscritto l'art. 21 del D.P.R. 26.10.1972, n.633 (imposta sul valore aggiunto), adeguandolo alla normativa comunitaria. Fra l'altro, la citata disposizione prevedeva che, nella fattura, a partire dal 1° gennaio 2013, doveva essere presente "" un numero progressivo che la identifichi in modo univoco"".

Dal confronto delle due disposizioni, era possibile riscontrare che:

- a) non era più prevista la numerazione "per anno solare" ; ossia che la numerazione delle fatture inizino ogni anno con il numero 1;
- b) il numero (progressivo) della fattura, deve identificare, la stessa, in modo univoco.

In pratica, significava che, due fatture non possono avere lo stesso numero di serie (esempio: fattura n. 1 anno 2013; fattura n. 1 anno 2014).

Da parte degli esperti contabili, erano state individuate una serie di possibili soluzioni atte a bypassare il problema, in attesa di chiarimenti da parte della Agenzia delle Entrate.

Nella giornata di giovedì 10 gennaio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha diramato la risoluzione n. 1 con la quale, in pratica, afferma che il contribuente è libero di numerare le fatture anche con il sistema seguito fino al termine dell'anno di imposta 2012.

Quindi:

1. si può continuare a numerare le fatture, come sempre fatto (fattura n. 1 del);
2. si può numerare la fattura con numero e anno (fattura n.1/2013);
3. si può continuare la numerazione progressiva delle fatture emesse dal n. 1, senza mai più ripartire ogni anno, da capo, fino alla cessazione della partita iva.

In sostanza, NULLA E' VARIATO, in relazione all'originario contenuto dell'art. 21 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, commi 2 e 3.